

**CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA NUOVA
PALESTRA CARDUCCI DI VIGEVANO IN ORARIO EXTRASCO-
LASTICO PER LA DURATA DI 2 ANNI (PERIODO 01.01.2027 -
31.08.2029) - CIG: BD3B31FC32**

INDICE:

- 1 - Premesse - allegati
- 2 - Oggetto e valore della Concessione
- 3 - Durata della Concessione
- 4 - Descrizione della palestra Carducci
- 5 - Principi per la gestione del servizio affidato in Concessione
- 6 - Obblighi e facoltà del Concessionario e divieti
- 7 - Obblighi del Concedente
- 8 - Descrizione sintetica della gestione
- 9 - Tariffe
- 10 - Controlli sulla gestione
- 11 - Personale
- 12 - Penali inerenti alla gestione
- 13 - Corrispettivi
- 14 - Garanzie e responsabilità
- 15 - Risoluzione Contratto per inadempimento del Concessionario
- 16 - Revoca e risoluzione per inadempimento del Concedente
- 17 - Adempimenti al termine della Concessione
- 18 - Rapporti con i terzi
- 19 - Spese ed oneri
- 20 - Tracciabilità
- 21 - Riferimento alle Leggi
- 22 - Disposizioni in materia di anticorruzione, trasparenza e pubblicità delle informazioni, incompatibilità ed inconferibilità
- 23 - Assenza di conflitto di interessi
- 24 - Controversie e foro competente
- 25 - Trattamento dei dati personali

* * * * *

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno [•], il giorno [•] del mese di [•], presso la Residenza Municipale, innanzi a me [•], Segretario Generale del Comune di Vigevano, autorizzato al rogito del presente contratto a norma dell'art. 97, comma 4, lett. c, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali), sono comparsi:

1) [•] nato a [•] il [•] domiciliato in [•] Dirigente del Settore [•] del Comune di Vigevano, con sede in Vigevano (PV), Corso Vittorio Emanuele II n. 25 (C.F. 85001870188 e P.IVA 00437580186), in nome e nell'interesse del quale agisce ai sensi dell'articolo [•] del vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti, nel seguito per brevità anche il "Comune" o "Concedente";

2) [•] nato a [•] il [•], il quale dichiara di intervenire al presente atto in rappresentanza di [•], con sede in [•], Via [•], P. IVA [•], presso la quale è domiciliato e della quale è [•] e legale rappresentante, nel seguito, per brevità, denominato anche il "Concessionario".

Concedente e Concessionario di seguito anche "Parte" (individualmente) o "Parti" (congiuntamente).

* * * * *

Premesso che

- con Deliberazione del Consiglio Comunale di Vigevano n. 8 del 06.03.2025, è stato approvato il nuovo "Regolamento per l'affidamento in gestione e concessione in uso degli impianti sportivi comunali" e il relativo allegato A che qualifica la Palestra Carducci i, sita a Vigevano

in via Carducci angolo via De' Bastici, come impianto sportivo privo di rilevanza economica;

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 48/2026 *"Indirizzi in merito all'alla destinazione d'uso della nuova palestra Carducci"* viene dato mandato al Dirigente competente di avviare la procedura ad evidenza pubblica per la concessione della gestione della Palestra Carducci, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6 del D. Lgs 38/2021, dall'art. 181 del D.Lgs 36/2023 e dal sopra citato Regolamento Comunale e vengono definiti gli indirizzi per l'utilizzo dell'impianto sportivo;

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 229/2026 *"Indirizzi in merito alla gestione e destinazione d'uso palestra Carducci"* vengono definiti gli ulteriori indirizzi per la gestione del nuovo impianto comunale, prima dell'avvio della procedura ad evidenza pubblica;

- l'art. 181 del Dlgs n.36.2023 che stabilisce che le concessioni relative ai servizi non economici d'interesse generale non rientrano nell'ambito di applicazione del Libro IV, parte II del codice dei contratti pubblici Dlgs n.36.2023;

La nuova Palestra Carducci è realizzata nell'ambito dei progetti di Rigenerazione Urbana finanziati dal PNRR (M5C2 inv. 2.1), è dotata di impianti tecnologici di ultima generazione, tra cui i pannelli fotovoltaici per garantire il risparmio energetico, impianto di riscaldamento geotermico e impianto di raffrescamento. Tutti i locali rispettano le regole di accessibilità per le persone con disabilità.

L'impianto sportivo è costituito, in estrema sintesi da: n. 1 campo polifunzionale (dimensioni mt 32,10 x 19,10) dotato di n. 3 tribune con

complessivi 865 posti a sedere e di 2 tabelloni segnapunti, n. 1 locale infermeria con accesso diretto sul campo, n. 1 locale antidoping, n. 2 spogliatoi arbitri con servizi igienici e docce, n. 4 spogliatoi atleti con servizi igienici e docce, n. 3 locali tecnici, n. 1 locale con funzione di primo soccorso, n. 1 locale ripostiglio con accesso diretto all'esterno di circa 20mq (su via Carducci), n. locale biglietteria + locale emergenza (postazione VVF) - n. 6 servizi igienici per il pubblico (2 maschi - 2 femmine - 2 disabilità), n. 1 locale segreteria per associazioni con accesso dall'esterno (Riferimenti catastali: Catasto Fabbricati al Foglio 35 particella 928 subalterno 20).

- conseguentemente, con Determinazione [•] n. [•], veniva indetta una procedura comparativa ad evidenza pubblica, svoltasi mediante pubblicazione di apposito avviso per verificare l'interesse di eventuali soggetti, che operano in coerenza con le finalità di promozione sportiva e aggregazione sociale, a gestire la nuova Palestra Carducci in orario extrascolastico, presentando un progetto di gestione dell'impianto sportivo, corredato da offerta economica relativa al canone annuo di concessione da versare al Comune di Vigevano per l'utilizzo della struttura. Contestualmente sono stati approvati l'avviso pubblico di selezione, i modelli per la presentazione della domanda e lo schema di atto di concessione; comunque, nel rispetto del criterio di preferenza stabilito dall'art. 6, d.Lgs. n. 38/2021, a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali;

- ai fini della verifica della non sussistenza di cause di esclusione

previste dal D.lgs. 159/2011 è stato richiesto alla Banca Dati Nazionale Antimafia con atto xx_x_xxx_xxx_xxx, in data xx/xx/xxxx, il rilascio delle necessarie comunicazioni liberatorie. Non essendo ad oggi pervenuto riscontro a tale richiesta il presente contratto viene stipulato sotto la condizione risolutiva di cui all'art. 92 del citato D.lgs. 195/2011.

- con Determinazione dirigenziale [•] n. [•] la gestione dell'impianto suddetto in orario extra scolastico è stata aggiudicata in concessione al Concessionario, alle condizioni tutte di cui agli atti di gara e dell'offerta tecnica ed economica presentata in sede di procedura ad evidenza pubblica per il periodo [•] n. [•] dietro il versamento in favore del Comune di Vigevano da parte del Concessionario di un canone annuo di concessione pari ad € [•] IVA inclusa;

- [Se soggetto appartenente alle categorie previste dal D.Lgs. n. 38/2021] all'atto della sottoscrizione del presente atto il soggetto concessionario risulta regolarmente affiliato alla Federazione Sportiva Nazionale _____/Disciplina Sportiva Associata _____/Ente di Promozione Sportiva _____ riconosciuto dal CONI [•] nonché iscritto al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche ex art. 10 del d.lgs. 36/2021 (ex "Registro CONI) e, se avente qualifica di Ente del Terzo Settore al RUNTS;

- [se soggetto diverso dalle categorie previste dal D.Lgs. 38/2021] all'atto della sottoscrizione del presente atto il soggetto concessionario risulta regolarmente iscritto nel Registro delle imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di

_____ con _____ il _____ Numero _____

_____ in data _____, per

attività pertinenti con quelle oggetto della presente concessione;

- il soggetto possiede tutte le ulteriori caratteristiche e previste dal Regolamento per l'affidamento in gestione e concessione in uso degli impianti sportivi comunali del Comune di Vigevano approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 in data 06/03/2025 (di seguito anche "Regolamento") che, allegato al presente contratto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra rappresentate, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa che forma parte sostanziale ed integrante del presente contratto, convengono e stipulano quanto

segue;

1 - Premesse - allegati

1.1 Le su esposte premesse e gli allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto (in seguito, per brevità, anche Contratto), hanno indotto le Parti contraenti ad esprimere il loro consenso e rappresentano, dunque, utile elemento per interpretare la volontà manifestata.

1.2 Resta inteso che i documenti che regolano le obbligazioni delle Parti, oltre al presente Contratto ed i relativi allegati, sono il verbale di consegna, la planimetria della struttura, l'offerta tecnica del concessionario e l'offerta economica del concessionario con il Piano economico di gestione, documenti tutti che si intendono facenti parte integrante del presente Contratto, anche se non materialmente allegati ad essa.

2 - Oggetto e valore della Concessione

2.1 Il Concedente affida al Concessionario [•] con sede legale a [•], codice fiscale [•] – p. iva [•], che accetta, la Concessione inerente il servizio di gestione e conduzione dell’impianto denominato nuova Palestra Carducci in orario extrascolastico, situato in via [•] al fine del soddisfacimento del servizio pubblico inerente la promozione dello Sport, anche con riferimento al suo effetto socializzante e aggregativo, da intendersi come strumento di miglioramento della qualità della vita a beneficio della salute dei cittadini e della vitalità della comunità. La gestione della Palestra Carducci, pertanto, dovrà conformarsi alla destinazione d’uso della stessa, consistente nell’utilizzo in orario scolastico da parte delle scuole ubicate nei pressi della struttura e in orario extrascolastico nell’utilizzo in via prioritaria da parte delle realtà sportive interessate per le proprie attività (didattica, allenamenti, partite di campionato, amichevoli, tornei, ecc) e, in via residuale, utilizzo degli spazi anche per attività extra-sportive di carattere culturale e ricreativo.

Per orari extrascolastici si intendono gli orari nei quali la palestra non è utilizzata dagli Istituti Comprensivi per le attività scolastiche, ai sensi dell’articolo 6 comma 4 del D.Lgs n 38/2021. La palestra Carducci sarà utilizzata secondo il calendario stabilito dal Comune compatibilmente con le esigenze scolastiche. Resta ferma la possibilità per l’amministrazione comunale di rimodulare gli orari di utilizzo extrascolastico per sopravvenute esigenze scolastiche o organizzative, garantendo, ove possibile, un riequilibrio del calendario in contraddittorio con il concessionario.

La gestione quindi comprenderà le attività finalizzate a promuovere,

favorire e potenziare la pratica e la diffusione delle discipline sportive e delle ulteriori attività, anche ludiche e ricreative, comunque coerenti e compatibili con le caratteristiche delle strutture, in conformità e nella piena e rigorosa osservanza degli obblighi dedotti nel presente Contratto e nel rispetto degli indirizzi espressi dall'Amministrazione comunale, contenuti della deliberazione di Giunta Comunale n. 48 26/02/2026 e nella successiva deliberazione n. 229 del 01/10/2026.

2.2 Il Concessionario, nell'ambito del servizio di gestione della Palestra Carducci in orario extrascolastico, avrà facoltà di curare lo svolgimento di attività complementari e/o ancillari, anche in quanto funzionali all'equilibrio economico-finanziario della Concessione o comunque funzionale al raggiungimento di una conduzione il più possibile efficace ed efficiente dell'impianto, quali l'attività di pubblicità (sponsorizzazioni), nonché l'organizzazione di manifestazioni o eventi di carattere sportivo e non sportivo.

2.3 La controprestazione a favore del Concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio oggetto di affidamento in Concessione.

2.4 In ogni caso, il Concessionario assume il rischio operativo di cui all'art. 177, del Codice dei Contratti pubblici D. Lgs 36/2023, atteso che, in condizioni operative normali (insussistenza di fattori esterni, non soggetti al controllo delle parti eventi straordinari e non prevedibili), non gli è garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei servizi oggetto della Concessione, come specificato nel presente Contratto.

2.5 Il valore complessivo della Concessione, stimato ai sensi degli artt. 14 e 179 co. 3 del D. Lgs. n. 36/2023, sulla base dei valori indicati nel Piano Economico Finanziario di massima, è definito nella tabella sottostante in presunti €. _____ (euro _____) al netto dell’IVA per n. 2 anni e otto mesi.

3 - Durata della Concessione

3.1 La durata della Concessione è fissata in n. 2 (due) anni e 8 (otto) mesi decorrenti dal 1° gennaio 2027 fino al 31 agosto 2029.

3.2 Il Concessionario s’impegna sin d’ora, nelle more dell’espletamento della procedura necessaria per l’individuazione del nuovo affidatario del servizio, a proseguire la gestione della palestra Carducci anche oltre la scadenza della Concessione, nell’osservanza degli stessi prezzi, patti e condizioni indicate nella presente Convenzione o più favorevoli per il Concedente, come previsto dall’art. 120, comma 11, del Codice.

3.3 Al Concedente è riconosciuta facoltà di recesso dalla presente Convenzione con preavviso scritto di quantomeno 3 (tre) mesi, da inviare a mezzo raccomandata a/r o a mezzo PEC, senza che il Concessionario possa avere nulla a pretendere nel caso di esercizio di tale facoltà.

È fatto divieto di sub-concedere la struttura oggetto di concessione.

L’autorizzazione all’uso della palestra da parte di soggetti terzi costituisce mero titolo di utilizzo temporaneo e non integra in alcun caso sub-concessione, affidamento o trasferimento della gestione. Ogni rapporto con i soggetti utilizzatori resta disciplinato da regolamenti interni o atti di utilizzo predisposti dal concessionario in coerenza con il presente contratto e con il Regolamento comunale, fatti salvi i poteri di indirizzo

e controllo del Comune.

4 - Descrizione della nuova palestra Carducci

4.1. L'area presso cui si trova la nuova palestra Carducci è catastalmente individuata al Foglio 35 particella 928 subalterno 20 del Catasto Fabbri-
cati ed è situata via Carducci, angolo via Lucrezia de' Bastici. Una parte
dell'impianto, precisamente il retro della struttura comunica con il cor-
tile della scuola elementare Regina Margherita, facendo parte anch'esso
del complesso Vittorio Veneto. L'impianto sportivo è costituito, in
estrema sintesi da: n. 1 campo polifunzionale (dimensioni mt 32,10 x
19,10) dotato di n. 3 tribune con complessivi 865 posti a sedere e di 2
tabelloni segnapunti, n. 1 locale infermeria con accesso diretto sul
campo, n. 1 locale antidoping, n. 2 spogliatoi arbitri con servizi igienici
e docce, n. 4 spogliatoi atleti con servizi igienici e docce, n. 3 locali tec-
nici, n. 1 locale con funzione di primo soccorso, n. 1 locale ripostiglio
con accesso diretto all'esterno di circa 20mq (su via Carducci), n. locale
biglietteria + locale emergenza (postazione Vigili del fuoco) - n. 6 servizi
igienici per il pubblico (2 maschi - 2 femmine - 2 disabilità), n. 1 locale
segreteria per associazioni con accesso dall'esterno, direttamente nel
cortile. La struttura è dotata di impianti tecnologici di ultima genera-
zione che consentiranno di ottenere un considerevole risparmio energe-
tico e di utilizzare gli spazi anche nei mesi estivi, grazie all'installazione
dell'impianto di raffrescamento.

Per le caratteristiche della struttura è possibile, inoltre, prevedere l'uti-
lizzo degli spazi, in via residuale, per altre tipologie di eventi di carat-
tere non prettamente sportivo, grazie alla presenza delle tribune atte ad

accogliere il pubblico (circa 865 posti a sedere).

4.1.2. La nuova palestra Carducci è destinata prioritariamente allo svolgimento delle attività motorie scolastiche (dal lunedì al venerdì negli orari 8.00-16.30) e in orario extrascolastico alle attività sportive compatibili con le caratteristiche dell'impianto con particolare riferimento alle attività giovanili: attività di didattica sportiva, partite di campionato, amichevoli, tornei e allenamenti e affitto per attività amatoriali. In via residuale gli spazi della palestra potranno essere destinati alla realizzazione di eventi e manifestazione di natura culturale, ricreativa e di intrattenimento, con riferimento particolare alle fasce serali del sabato e della domenica, compatibilmente con i calendari di utilizzo da parte delle realtà sportive richiedenti.

4.2 Più specificamente, la nuova Palestra Carducci, che include tutte le aree di pertinenza, è identificato nella Planimetria che si allega al presente Contratto a cui si rinvia per una migliore descrizione. Il Concessionario, con la sottoscrizione del presente Contratto, dichiara di aver effettuato, un sopralluogo all'interno dell'impianto, accettandone lo stato di conservazione e di funzionalità, accertato nell'ambito di tale sopralluogo.

La gestione dell'impianto non potrà essere effettuata per scopi diversi a quelli per cui la concessione è disposta, salvo casi eccezionali, formalmente autorizzati dal Comune. In ogni caso, le attività relative alla gestione dell'impianto devono essere realizzate nel rispetto dell'offerta tecnica-gestionale presentata in sede di gara e comunque nel rispetto di quanto contenuto nel presente Contratto.

4.3. La nuova palestra Carducci è dotata di impianti tecnologici, arredi e attrezzature nuovi, il tutto riconosciuto dal Concessionario come agibile, funzionante e in perfetto stato, restando inteso che il Concessionario stesso si impegna a provvedere alla relativa riconsegna al Concedente nello stesso stato, al termine della Concessione, salvo il deperimento derivante dal normale uso e salvi gli oneri manutentivi come disciplinati nel presente Contratto.

4.4 Presso la nuova palestra Carducci è presente l'attrezzatura sportiva necessaria per la pratica di diverse discipline sportive, tra cui pallacanestro, pallavolo, calcetto, attività sportive a corpo libero o che non richiedono particolari attrezzature fisse. La manutenzione ordinaria di questa attrezzatura sportiva è a carico del concessionario. Eventuale attrezzatura aggiuntiva che dovesse rendersi necessaria per l'omologazione del campo e per la disputa dei campionati sarà a carico del concessionario o della società organizzatrice. Le attività sportive che verranno praticate all'interno dell'impianto non dovranno arrecare danni alla struttura, in particolare alla pavimentazione e agli impianti tecnologici presenti al suo interno. Il gestore è tenuto a verificare la compatibilità delle attività da svolgersi, in funzione della necessità di preservare al meglio lo stato di conservazione dell'impianto, ricorrendo nel caso all'utilizzo di opportuni accorgimenti atti a preservarne le funzionalità e osservando scrupolosamente le indicazioni di utilizzo, cura e manutenzione dell'impianto che saranno fornite dal Concedente.

4.5 Il Concessionario dovrà provvedere a dotare la nuova palestra Carducci delle ulteriori attrezzature e/o degli ulteriori arredi non inclusi ed

eventualmente necessari al fine del pieno e corretto espletamento di tutte le attività previste nel presente Contratto e nei relativi allegati e/o documenti richiamati, nonché dovrà provvedere alla relativa sostituzione in ogni caso in cui si renda necessario o, comunque, nel caso in cui non risultino più idonei alle proprie funzioni; resta inteso che tali attrezzature e/o arredi rimarranno nella proprietà del Concessionario e dovranno essere prelevati dallo stesso al momento dello scioglimento, per qualsiasi motivo, del rapporto contrattuale.

5 – Principi per la gestione del servizio affidato in Concessione

5.1 La nuova palestra Carducci è destinata ad un uso pubblico e, prioritariamente, allo svolgimento di attività sportive didattiche, agonistiche, non agonistiche, amatoriali, ludiche e ricreative. Particolare attenzione va posta sull'attività giovanile (didattica, agonistica e preagonistica). Inoltre, nello svolgimento delle attività complementari e/o ancillari, il Concessionario potrà promuovere l'organizzazione, presso l'impianto sportivo, di manifestazioni ed eventi sportivi e non sportivi, comunque compatibili con la tipologia di destinazione e caratteristiche dell'impianto.

Il Concessionario deve utilizzare e far utilizzare l'impianto sportivo secondo principi di trasparenza, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità e quant'altro necessario per garantire la funzione pubblica dell'impianto.

Il Concessionario sarà tenuto a programmare la ripartizione delle ore di utilizzo tra i vari sodalizi sportivi e privati richiedenti, il cui elenco dovrà essere consegnato al Comune con la specifica indicazione delle fasce

orarie di competenza ed i nominativi dei rispettivi referenti e legali rappresentanti.

Il Concessionario, nell'esercizio delle proprie attività e nella programmazione di utilizzo degli spazi dell'impianto, è tenuto al rispetto del Regolamento per la gestione degli impianti sportivi comunali del Comune di Vigevano, vigente alla data di pubblicazione del bando di gara, nonché all'applicazione delle tariffe per l'utilizzo dell'impianto sportivo definite dal Comune. Si rimanda all'articolo 9 - Tariffe.

Per il raggiungimento di tali finalità, il gestore dell'impianto sarà tenuto a prendere i necessari accordi prioritariamente con le associazioni sportive dilettantistiche e società sportive dilettantistiche cittadine che promuovono la pratica giovanile e amatoriale, di modo da garantire la fruibilità degli spazi alle realtà interessate all'utilizzo della struttura. Il gestore potrà prendere accordi con le ASD e SSD cittadine per la definizione dei costi di utilizzo.

Nelle fasce orari che non verranno assegnate alle realtà sportive per le proprie attività, il gestore metterà gli spazi a disposizione di gruppi amatoriali e privati che ne faranno richiesta a titolo di "affitto campo".

Il gestore potrà altresì prendere accordi con associazioni culturali, ricreative e sociali che intendessero utilizzare la palestra. I soggetti interessati saranno tenuti ad inoltrare apposita richiesta scritta, indirizzata all'Ufficio Sport e strutture sportive del Comune e al Concessionario, per l'utilizzo della palestra. La richiesta verrà valutata e accolta previa verifica della disponibilità di giorni e orari richiesti.

5.2 Ferma restando la normativa vigente in materia e le prescrizioni di

cui al presente Contratto, i principi ai quali il Concessionario deve ispirarsi ed adeguarsi nella gestione del servizio affidato in Concessione sono quelli individuati dal Concedente. Pertanto, la gestione della nuova palestra Carducci:

- dovrà essere tesa in via prioritaria alla valorizzazione del tessuto associativo sportivo locale, al perseguimento di finalità sociali e inclusive, al rispetto dei criteri di accessibilità, mutualità e solidarietà;
- dovrà avere prioritariamente destinazione sportiva, con l'obiettivo di favorire la diffusione e la pratica dell'attività sportiva in genere nonché dell'attività ludico-motoria quale momento imprescindibile per lo sviluppo della persona e per l'affermazione della cultura del benessere e della qualità della vita;
- dovrà essere volta alla promozione delle discipline sportive praticabili, sia con finalità sportive agonistiche, sia ricreative ed aggregative, con particolare riferimento alle realtà sportive che promuovono la pratica della pallacanestro in ambito giovanile, nel rispetto degli indirizzi espressi dall'Amministrazione comunale mediante deliberazione di Giunta Comunale n. 229 del 01/10/2026;
- dovrà riservare particolare attenzione alla funzione sociale dello sport, privilegiando nella definizione dei calendari di utilizzo le associazioni e società cittadine che promuovano attività sportiva giovanile e attività sportiva inclusiva dedicata a soggetti con disabilità e/o a rischio di esclusione;

- dovrà fornire garanzia di una gestione sociale dell'impianto con massima apertura alle esigenze dell'utenza;
- dovrà tenere conto della destinazione ad uso pubblico dello stesso e dovrà essere diretta a soddisfare gli interessi generali della collettività, dovendo essere improntata alla massima fruibilità da parte dei cittadini e degli utenti in generale, incluse associazioni e società sportive affittuarie e/o utilizzatrici degli spazi per manifestazioni sportive e/o per allenamenti;
- dovrà essere improntata a criteri di efficienza ed economicità nonché dovrà essere tesa alla realizzazione delle finalità istituzionali di educazione sportiva nonché di sviluppo della socialità e culturale;
- dovrà garantire l'utilizzo da parte delle scuole in orario scolastico, facendo in modo che gli istituti scolastici possano trovare l'impianto pulito ed in ordine per lo svolgimento delle proprie attività;
- dovrà conformarsi all'applicazione, ove previste, delle tariffe stabilite con deliberazione di Giunta comunale;

5.3 Le attività che saranno svolte dal Concessionario nell'ambito della Concessione della gestione della nuova palestra Carducci in orario extrascolastico sono qualificabili in via generale come di seguito specificato:

a) attività di valorizzazione delle strutture sportive e delle loro potenzialità, finalizzate anche a fornire risposta alle esigenze dei relativi utenti, quali:

- organizzazione di corsi per la pratica degli sport, compatibili con le caratteristiche della struttura;

- organizzazione e gestione di eventi e manifestazioni sportive (campionati, tornei eventi di promozione e diffusione delle attività praticate) e non sportive (es. manifestazioni di carattere culturale), anche in coordinamento con il Concedente e con quelle da quest'ultimo organizzate e/o programmate;

- realizzazione di "camp" estivi con finalità ludico motorie e/o di specializzazione nelle varie discipline sportive;

- attività ludiche, motorie, ricreative e del tempo libero;

- attività motorie dedicate alla terza età;

- attività rivolte ai soggetti con disabilità e/o a rischio di esclusione;

- affitto della palestra al di fuori degli orari e spazi dedicati alle attività di cui sopra per gruppi amatoriali o individui che ne facciano richiesta;

b) attività operative-gestionali, nonché attività complementari, finalizzate alla gestione ottimale dell'impianto, al suo miglioramento funzionale ed alla migliore fruibilità delle relative strutture, quali gestione e conservazione manutentiva dei beni mobili ed immobili afferenti allo stesso centro sportivo e relative pertinenze, compresi gli interventi di cura generale e di pulizia, in relazione alle principali finalità d'uso dello stesso; gestione dei servizi di assistenza all'utenza ed al pubblico in relazione alla fruibilità del centro e delle attività in esso realizzate; gestione delle attività per la sorveglianza dei beni mobili ed immobili afferenti al centro sportivo, nonché delle attività relative alla regolazione degli accessi allo stesso; gestione delle attività amministrative e

contabili inerenti il funzionamento e le attività praticate nell'impianto.

5.4 Il Concessionario, nell'espletamento della Concessione ad esso affidata, è obbligato a servirsi delle strutture, attrezzature e arredi facenti parte e/o inclusi nella palestra, esclusivamente per l'uso al quale sono destinati e in conformità alle prescrizioni del presente Contratto e relativi allegati e, inoltre, dovrà assicurare l'impiego di personale qualificato, competente e preparato nonché una qualità eccellente delle attività previste anche riguardo all'immagine degli spazi ed al comportamento del suddetto personale.

5.5 Il servizio oggetto della Concessione è da considerarsi, a tutti gli effetti, "servizio pubblico" e quindi, per nessuna ragione, potrà essere sospeso, interrotto o abbandonato, se non per cause di forza maggiore e/o caso fortuito.

5.6 È, comunque, fatto obbligo al Concessionario di comunicare tempestivamente le situazioni di forza maggiore o di caso fortuito che possano incidere sulla regolarità della gestione del servizio oggetto di affidamento. Il Concedente si riserva di valutare l'effettiva sussistenza di tali cause e di assumere le conseguenti iniziative nonché di richiedere l'eventuale risarcimento di tutti i danni conseguenti all'immotivata sospensione e/o interruzione e/o carenza del servizio, ferma rimanendo l'applicazione delle penali di seguito previste.

5.7 Il servizio dovrà essere svolto dal Concessionario con i propri mezzi tecnici, con proprio personale dotato delle qualifiche e delle competenze di cui sopra, nonché con propri attrezzi e macchine ed in via generale mediante la propria organizzazione, salvo quanto fornito dal

Concedente in ragione di quanto previsto nel presente Contratto e nei relativi allegati e salvo quanto previsto o consentito in forza del medesimo Contratto.

5.8 - Disposizioni in materia di anticorruzione, trasparenza e pubblicità delle informazioni, incompatibilità ed inconferibilità: al presente contratto si applicano per quanto compatibili i principi di cui al codice di comportamento approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, e del codice integrativo del Comune di Vigevano, adottato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 10/01/2014, che costituiscono parte integrante del presente contratto. Si applica inoltre quanto previsto dall'art. 53 del D. Lgs. N. 165/2001.

6 - Obblighi, facoltà del Concessionario e divieti

Il concessionario si impegna a mantenere, mediante idonee misure e cautele, l'impianto in perfetto stato di decoro, igiene, sicurezza, efficienza e conservazione così da poterlo riconsegnare al Comune al termine dell'affidamento in perfetto stato di funzionalità ed esonerando il Comune di Vigevano da ogni responsabilità civile e penale durante per le attività realizzate in orario extrascolastico.

6.1 Costituiscono obblighi del Concessionario:

- la gestione della palestra Carducci e delle relative pertinenze come meglio precisato ai successivi articoli, nonché conformemente all'offerta presentata in sede di gara stesso Concessionario;
- l'ottenimento di tutti i permessi, le autorizzazioni e i nulla-osta per lo svolgimento dell'attività di gestione dedotta nel presente Contratto e di ogni ulteriore attività ad essa correlata, compresi i permessi, le

autorizzazioni e i nulla-osta per lo svolgimento di manifestazioni ed eventi di natura sportiva o non sportiva;

- la dotazione dei locali e degli spazi di cui si compone l'impianto sportivo affidato in concessione mediante le attrezzature e gli arredi necessari per lo svolgimento delle attività di gestione dedotte nel presente Contratto, oltre che nei relativi allegati e/o documenti richiamati, ove non già forniti dal Concedente, restando inteso che tali attrezzature ed arredi, dovranno essere oggetto di adeguata manutenzione per tutta la durata della Concessione, in modo da garantirne costantemente la perfetta efficienza;

- il rispetto, in ogni fase della Concessione, di tutte le leggi, regolamenti, CCNL e norme vigenti di tutela dei lavoratori, anche per quanto attiene al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale e antinfortunistica. La violazione di tali obblighi comporterà l'applicazione di sanzioni da parte dell'Amministrazione, commisurate alla gravità e alla reiterazione delle violazioni, che può giungere sino alla revoca della concessione;

- la cura dello stato di conservazione ottimale nonché, altresì, la custodia, sorveglianza e guardiania della palestra Carducci e relativi arredi e attrezzature, per tutta la durata della Concessione durante il periodo di utilizzo. Per sorveglianza si intende controllo periodico delle strutture e attrezzature ad uso delle associazioni sportive. Il gestore deve segnalare al competente Ufficio Comunale eventuali usi non corretti delle palestre scolastiche da parte di società utilizzatrici e assumere, in accordo con l'Amministrazione Comunale, gli opportuni provvedimenti. Sarà

espressamente vietato accedere e fare accedere atleti, utenti e terzi a tutti gli altri locali che non siano di stretta pertinenza della palestra o alle aree appartenenti all'Istituto Scolastico comunicante;

- effettuare la pulizia dell'impianto a regola d'arte, compreso l'acquisto dei materiali necessari per l'igiene e il decoro. La pulizia della palestra andrà effettuata entro le ore 7:30 dal lunedì al sabato mattina durante l'orario extrascolastico (la pulizia dovrà essere effettuata anche nella giornata di domenica qualora venissero effettuati partite, allenamenti o eventi nel fine settimana), anche qualora l'utilizzo delle medesime sia stato concesso ad altri soggetti. Si riportano di seguito i livelli minimi di pulizia da garantire, con riferimento alla palestra e alle relative pertinenze:

A - CADENZA GIORNALIERA

- Palestra: spazzare il pavimento – pulizia dei cestini – pulizia di zerbini, tappetini, ecc.
- Servizi – spogliatoi – docce – corridoi – ingressi – locali accessori: spazzare e lavare i pavimenti, vuotare e pulire i cestini – detergere e disinfettare servizi sanitari, docce, lavandini.

B - CADENZA SETTIMANALE

- Palestra: lavaggio e disinfezione di tutti i pavimenti, solo con appositi prodotti/ macchinari – spazzare / aspirare ripostiglio attrezzi.
- Spazi esterni di pertinenza: spazzare.

C - CADENZA MENSILE: Rimozione ragnatele, spolvero tribune – lavaggio e disinfezione di tutte le parti piastrellate di docce e servizi – detersione di materassini/ attrezzature sportive.

D - CADENZA ANNUALE - Da effettuare 15 giorni prima dell'inizio di ogni anno scolastico: lavaggio di vetri ed infissi (ove non è richiesto il montaggio di appositi trabattelli) di palestra, spogliatoi, servizi e locali accessori, oltre agli interventi previsti ai punti A - B - C.

Gli interventi per la pulizia settimanale, mensile e annuale dovranno essere concordati con l'Amministrazione Comunale e gli Istituti scolastici.

- occuparsi dell'apertura e della chiusura degli spazi;
- ripristino tempestivo dei danni provocati all'interno degli spazi oggetto della presente concessione, anche se provocati dalle associazioni sportive utilizzatrici delle palestre scolastiche. Il Concessionario, infatti, dovrà rispondere di eventuali danni arrecati a strutture o beni durante l'utilizzo in orario extrascolastico, nell'ambito delle attività connesse alla propria gestione. Nel caso di danni avvenuti nel corso di eventi, manifestazioni o attività organizzate dal Comune, risponderà il Comune di eventuali danni arrecati a strutture o beni, previa segnalazione da parte del Concessionario, verifica della situazione e accertamento delle responsabilità, come disciplinato dall'articolo 10-bis della presente convenzione;

- effettuare interventi di piccola manutenzione ordinaria e riparazioni. Per piccola manutenzione ordinaria si intende interventi che riguardino riparazione ed eventualmente sostituzione di parti di consumo danneggiate o usurate a seguito dell'utilizzo da parte dei soggetti fruitori, necessarie per eliminare il degrado di attrezzature e spazi e per conservare lo stato e la fruibilità delle componenti dell'impianto stesso, affinché si mantenga in condizioni di valido funzionamento e di

sicurezza, salvaguardando il valore del bene e la sua funzionalità. Resta esclusa la manutenzione ordinaria programmata degli impianti tecnologici, che resterà in carico al Comune, come meglio disciplinato nei successivi articoli;

- si applicano tutti gli obblighi previsti dal Capo V del *Regolamento* (art. dal 16 al 21) ad esclusione di quanto diversamente regolamentato dal presente contratto, con specifico riferimento alla manutenzione ordinaria e alle utenze di servizio.

In particolare, saranno a carico del Concessionario:

- sostituzione di lampadine, maniglie, serrature, apparecchi sanitari, rubinetterie;

- manutenzione delle rubinetterie degli scarichi di docce e servizi igienici con eventuale sostituzione di singole parti rotte o deteriorate;

- manutenzione, riparazione e sostituzione degli arredi, incluse le componenti degli spogliatoi;

- riparazione o manutenzione periodica di porte, infissi e serramenti (serrature deteriorate, vetri rotti, riverniciature periodiche di parti in legno/metallo);

- tinteggiatura di servizi igienici, spogliatoi secondo le necessità;

- manutenzione delle superfici e pavimentazioni sportive;

- riprese di pavimenti e rivestimenti con sostituzione di piastrelle rotte o mancanti;

- manutenzione funzionale del campo da gioco: cura e sistemazione della pavimentazione, riparazione di parti fisse e mobili del campo da gioco (reti, bandierine, canestri, porte, panche, sostituzione e

riparazione lampade e diffusori, ecc);

- manutenzione e sostituzione delle attrezzature sportive;

- rispondere dei danni eventualmente provocati agli spazi e locali annessi (servizi igienici, spogliatoi, ecc.), ai beni e alle apparecchiature ivi installate, anche se provocati da soggetti terzi utilizzatori della struttura durante l'orario extrascolastico;

- disinfestazioni e derattizzazioni al bisogno;

- svolgimento di tutti gli adempimenti necessari per l'ottenimento di eventuali omologhe, licenze ed autorizzazioni da parte di CONI, Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Associate o Enti di Promozione Sportiva saranno a carico del concessionario il quale, pertanto, risponderà – anche verso terzi – di eventuali danni o irregolarità;

- ogni intervento di manutenzione straordinaria, previa autorizzazione espressa del Comune concedente, che dovesse rendersi necessario a fronte di mancati tempestivi interventi di manutenzione ordinaria (con esclusivo riferimento agli oneri espressamente in capo al Concessionario, così come definiti nel presente contratto), inclusa la sostituzione degli arredi e delle attrezzature di proprietà comunale ove tale sostituzione si renda necessaria a fronte della mancata puntuale manutenzione ordinaria spettante al Concessionario, essendo comunque fatta salva l'applicazione delle penali previste nell'ambito del presente Contratto e/o nei documenti allegati e/o da essa richiamati oltre al risarcimento del maggior danno che dovesse derivare a carico del Concedente;

- ogni intervento di ripristino, riparazione, manutenzione, rifacimento che si renderà necessario a causa di danni e/o furti provocati da terzi a

causa della mancata vigilanza o custodia da parte del Concessionario durante l'attività di associazioni o altri soggetti in orario extrascolastico;

- eventuali adempimenti richiesti da enti terzi (es. S.I.A.E.);

- il rispetto degli obblighi retributivi, assicurativi e previdenziali a favore del personale impiegato a qualsiasi titolo nelle attività ai sensi di quanto previsto in applicazione dei CCNL di settore;

- garantire in ogni caso gli adempimenti di primo soccorso a terzi contattando, ove necessario e con tempestività, i presidi di pronto intervento sanitario locale;

il Concessionario è responsabile della sicurezza della gestione durante l'uso della palestra, ivi inclusi l'apertura e la chiusura dell'impianto, il controllo degli accessi, la custodia, la vigilanza, l'organizzazione delle attività e la gestione delle emergenze, nel rispetto della normativa vigente.

Per gli oneri di cui sopra, il concessionario dovrà provvedere con propri mezzi e con riferimento alla attività di manutenzione ordinaria, con proprie attrezzature tecniche.

6.2 Il Concessionario è altresì tenuto a:

- riservare, a favore degli istituti scolastici cittadini l'utilizzo gratuito dell'impianto in orario scolastico;

- riservare prioritariamente l'utilizzo degli spazi a favore delle associazioni e/o società sportive dilettantistiche locali, aventi sede nel territorio del Comune di Vigevano, al fine di consentire a queste ultime lo svolgimento di attività agonistica e/o attività didattica nell'ambito delle discipline sportive compatibili con la destinazione d'uso dei predetti

spazi ad esse riservati. A tali fini, le associazioni e/o società sportive dilettantistiche aventi diritto, dovranno far pervenire al Concessionario la richiesta scritta di assegnazione degli spazi entro un termine adeguato al fine di consentire al Concessionario un'efficiente programmazione della successiva stagione sportiva (1 settembre – 31 agosto), fermo rimanendo che il Concessionario sarà svincolato dalla riserva degli spazi/orari in relazione ai quali non sia pervenuta la richiesta scritta nei termini di cui sopra; nella ripartizione degli spazi come sopra riservati a favore delle le associazioni e/o società sportive dilettantistiche richiedenti, il Concessionario dovrà osservare i criteri stabiliti dal “Regolamento per l'affidamento in gestione e la concessione in uso degli impianti sportivi comunali”;

- impegnarsi ad adottare misure idonee al contenimento dei consumi energetici (energia elettrica, acqua);

- seguire scrupolosamente le indicazioni di utilizzo, cura e manutenzione dell'impianto sportivo;

- mettere a disposizione del Comune di Vigevano l'utilizzo gratuito della palestra Carducci, per un massimo di 10 (dieci) giornate all'anno, con presenza di personale di custodia, sicurezza e pulizia per lo svolgimento di manifestazioni organizzate dal medesimo Concedente aventi finalità sociali, culturali, ricreative educative e/o sportive restando inteso che il calendario dei suddetti eventi e le relative modalità di svolgimento saranno pattuite con adeguato preavviso e che le Parti potranno concordare un incremento del numero delle suddette giornate, per soddisfare eventuali ulteriori esigenze del Concedente, dovendosi

comunque escludere che tali eventi possano incidere in modo significativo sul diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio affidato in concessione, costituente il corrispettivo del Concessionario come di seguito previsto;

- svolgere il proprio incarico in conformità ai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa;

- rispettare le norme di legge ed i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza;

- rispettare tutte le norme e regolamenti sportivi ed antidoping conformandosi ai principi di lealtà, correttezza ed etica previsti dallo Statuto del CONI e del relativo Codice di Comportamento Sportivo;

- agire in posizione di indipendenza e imparzialità astenendosi in caso di conflitto di interessi;

- non usare a fini privati le informazioni di cui si viene in possesso in ragione del proprio incarico/ della propria attività; osservare il segreto d'ufficio e la normativa sul trattamento dei dati personali così come stabilito dal D.lgs. 101/2018 e s.m.i.;

- garantire la piena parità di trattamento a parità di condizioni;

- effettuare scelte in ragione delle proprie competenze professionali che contemperino l'esigenza di contenimento di costi con quella di assicurare la qualità dei risultati e dei servizi da fornire;

- astenersi da azioni discriminatorie basate su sesso nazionalità, origine etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione, condizioni sociali o di salute, età o orientamento sessuale o su altri diversi fattori;

- mostrare la massima disponibilità e collaborazione nei rapporti con altre PP.AA., garantendo anche lo scambio di informazioni e dati in qualunque forma;
- evitare ed astenersi da comportamenti che possano nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione;
- operare nel rispetto della disciplina sportiva di cui al d.lgs. 36/2021 garantendo la corretta qualificazione dei rapporti di lavoro e di collaborazione, nonché l'adempimento degli obblighi assicurativi, previdenziali e fiscali previsti dalla normativa vigente. Il concessionario pertanto dovrà garantire che l'eventuale impiego di personale, collaboratori e volontari, inclusi istruttori e figure rientranti nell'ambito dell'attività sportiva, avverrà nel pieno rispetto della disciplina, manlevando il Comune da ogni conseguenza derivante da eventuali violazioni;
- adottare ed efficacemente attuare le misure di prevenzione e contrasto di abusi, violenze e discriminazioni previste dal d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 39, nonché dalle Linee guida e dai regolamenti in materia di Safeguarding adottati dal proprio Organismo Affiliante, inclusi il Modello organizzativo, il Codice di condotta e la nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazione. I soggetti non affiliati ad un organismo sportivo dovranno impegnarsi ad adottare misure equivalenti di contrasto agli abusi, violenze e discriminazioni nei confronti di tutti i soggetti che frequenteranno l'impianto, con particolare riferimento ai minori. Tali misure, equivalenti a quelle previste dal D.Lgs 39/2021 e dai regolamenti previsti dalle singole discipline sportive, dovranno essere adottate entro la data di avvio della concessione e mantenersi per

tutta la durata della stessa.

- osservare e a far osservare ai suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, gli obblighi di comportamento dei dipendenti pubblici, per quanto compatibili, di cui al Codice di comportamento del Comune di Vigevano ai sensi dell'art. 54 comma 5 del D. Lgs. n. 165/2001;

- rispettare nell'attività di organizzazione e realizzazione di eventi il Decreto del Ministro della transizione ecologica 19 ottobre 2022 "Criteri ambientali minimi per il servizio di organizzazione e realizzazione di eventi";

- rispettare nella gestione ovvero nell'eventuale affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti il DM n. 51 del 29 gennaio 2021 e il Decreto Correttivo n. 24 settembre 2021 del Ministero della Transizione ecologica, recante Modifica del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 29 gennaio 2021, recante "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti";

- sono a carico del concessionario gli adempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs 81/2008 e s.m.i.), igiene, sanità previsti da regolamenti e leggi, comprese le norme sulla prevenzione incendi e relativi adempimenti, assumendo il soggetto concessionario il ruolo di Datore di lavoro, tra cui l'individuazione del RSPP, la messa a disposizione di personale adeguatamente formato in materia di prevenzione incendi e di primo soccorso, la predisposizione e aggiornamento del DVR, del piano di emergenza e delle

ulteriori formalità di legge, da trasmettere in copia all'Amministrazione Comunale preliminarmente all'avvio dell'utilizzo degli impianti. Per i soggetti cui non sono applicabili le disposizioni di cui agli artt. 26 e 28 del D. Lgs. 81/2008, ad ottemperare alle disposizioni previste dalla normativa vigente a carico del datore di lavoro in materia di rischi presenti nell'impianto sportivo nonché ad adottare tutte le misure di prevenzione e di emergenza necessarie per l'attività esercitata nonché le misure utili ad eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze tra le attività e le eventuali altre che si dovessero svolgere all'interno dell'impianto sportivo;

- informare gli utilizzatori dell'impianto, tramite apposita cartellonistica, delle regole di comportamento, dei divieti e limitazioni previsti dal Piano di emergenza, dal Regolamento, dal presente contratto e dai relativi allegati. Tali documenti dovranno essere conservati nell'impianto e, a richiesta, essere accessibili agli organi di controllo e all'utenza;

- impiegare nell'esecuzione dei servizi oggetto della presente concessione istruttori e allenatori qualificati, nel rispetto della normativa vigente in materia.

La normativa attuale prevede che gli impianti sportivi pubblici siano dotati di DAE. L'Amministrazione pubblica si farà carico del posizionamento del dispositivo nella palestra Carducci. Resterà in carico al futuro gestore della struttura in orario extra-scolastico la manutenzione annuale del dispositivo installato e la presenza di personale abilitato e formato al loro utilizzo come prescritto dalla L. 116/2021. Al

concessionario spetta la verifica che i medesimi adempimenti siano adottati anche da tutti gli altri soggetti che utilizzeranno l'impianto sportivo.

6.3 È in facoltà del Concessionario:

gestire direttamente o indirettamente le attività complementari e/o ancillari indicate al successivo art. 8, nel rispetto dei Regolamenti Comunali pertinenti, fermo restando che il relativo affidamento a terzi potrà avvenire, solo a favore di soggetti dotati dei necessari requisiti di Legge, nel pieno rispetto della normativa vigente e delle disposizioni di cui alla presente Convenzione previa richiesta ed ottenimento di autorizzazione da parte dell'Amministrazione Concedente;

- affidare a terzi, che il Concessionario si impegna a segnalare preventivamente al Concedente e comunque nell'osservanza della normativa vigente, servizi o parti di servizi oggetto di affidamento in Concessione e/o attività accessorie quali, a titolo esemplificativo, le attività di custodia, sorveglianza, manutenzione, pulizia, per quanto di competenza del Concessionario. Come previsto al punto sopra sarà necessario formulare apposita richiesta all'Amministrazione Concedente che dovrà autorizzare l'affidamento in favore del soggetto terzo individuato;

- gestire tutti gli spazi pubblicitari nel rispetto del pertinente Regolamento emesso dal Comune di Vigevano e previo pagamento dei relativi oneri e/o tributi come ivi previsti.

- in assenza di punto di ristoro, potranno essere posizionati all'interno della palestra Carducci dei distributori automatici. In occasione di manifestazione o eventi, previa autorizzazione del Comune, il

Concessionario potrà prevedere la somministrazione di cibi e bevande in forma diversa, ad esempio mediante punti di ristoro temporanei, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, della normativa in materia di somministrazione e acquisendo ogni autorizzazione occorrente.

6.4 Divieti. Non potranno essere apportate innovazioni e modificazioni nello stato dell'impianto oggetto del presente Contratto, senza specifica autorizzazione formale dell'Amministrazione Comunale. Gli eventuali interventi autorizzati di cui al capoverso precedente dovranno essere eseguiti da imprese aventi i requisiti di partecipazione alle procedure di affidamento previste dal D.lgs 36/2023 Codice dei Contratti pubblici e successive modifiche e integrazioni. In caso di esecuzione di lavori non autorizzati è fatto obbligo alla Società Concessionaria del ripristino dei manufatti e dei luoghi della situazione originaria. L'Amministrazione Comunale si riserva a proprio insindacabile giudizio la facoltà in ragione della gravità del fatto o del ripetersi di realizzazioni abusive, di adottare provvedimenti che potranno portare fino alla revoca della concessione.

6.5 È fatto divieto al concessionario di procedere a trasformazioni, modifiche e migliorie dell'impianto senza il consenso scritto dell'Amministrazione Comunale nel rispetto di tutte le norme edilizie e urbanistiche vigenti. Qualora si rendessero necessari lavori, il concessionario dovrà avanzare formale richiesta di esecuzione e gli stessi dovranno essere autorizzati dal Comune seguendo, laddove il tipo ed entità dei lavori lo richiedano, il procedimento di approvazione delle opere pubbliche.

6.6 È consentita al concessionario, previa autorizzazione scritta dal

Comune, l'installazione di attrezzature tecniche di natura sportiva e ricreativa al fine di rendere la struttura più funzionale e fruibile dal maggior numero di cittadini senza onere per l'Amministrazione Comunale. In tali casi, ogni onere e responsabilità della installazione rimane in capo al soggetto concessionario. Il Comune di Vigevano rimane estraneo da qualsiasi rapporto intercorrente tra il soggetto concessionario e gli operatori economici che provvedano alla installazione delle suddette attrezzature.

6.7 Il concessionario, una volta aggiudicata la concessione, ai sensi di quanto disciplinato all'art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001, non si deve avvalere, pena la risoluzione di diritto del Contratto stessa, dell'attività lavorativa o professionale di soggetti che abbiano cessato, nell'ultimo triennio, un rapporto di dipendenza con la Amministrazione stessa, esercitando poteri autoritativi o negoziali nei propri confronti.

7 - Obblighi del Concedente

7.1 Al Concedente compete:

- la consegna al Concessionario del servizio e, contestualmente, della Palestra Carducci, libera da persone e cose, entro e non oltre 30 (trenta) giorni decorrenti dalla sottoscrizione del presente Contratto, salva l'eventuale consegna preventiva in via d'urgenza, sussistendo i presupposti di Legge;
- comunicare eventuali indisponibilità con congruo preavviso;
- mettere a disposizione l'impianto in condizioni di sicurezza e agibilità;

- la manutenzione ordinaria e programmata per l'intera durata del periodo di concessione in via sperimentale (salvo quanto diversamente disciplinato all'articolo 6 del presente contratto in termini di piccola manutenzione ordinaria che resta in capo al concessionario), come meglio dettagliato in seguito;
- il pagamento delle utenze, per la durata della concessione in via sperimentale;
- i controlli periodici di legge previsti per gli impianti elettrici per la durata della concessione in via sperimentale (controllo periodico differenziali, illuminazione emergenza, verifiche biennali di terra, ecc), dell'impianto idro-termo-sanitario (verifica fumi, prelievo periodico ed analisi batteriologica dell'acqua ai sensi del D. Lgs. n. 31/2001, se necessario, ecc) e di tutto ciò che sia imposto dalla normativa di settore vigente;
- la manutenzione impianto di riscaldamento per la durata della concessione in via sperimentale (con nomina del terzo responsabile ove necessario) e necessarie verifiche periodiche - manutenzione programmata;
- il controllo, revisione e verifica periodica presidi antincendio - manutenzione programmata, inclusa la predisposizione delle dotazioni antincendio, ed il puntuale aggiornamento del Registro dei controlli periodici - per la durata della concessione in via sperimentale;
- le verifiche periodiche sull'impianto elettrico e sull'impianto di messa a terra - manutenzione programmata per la durata della concessione in via sperimentale;

- la manutenzione straordinaria dell'impianto sportivo (modifica, ammodernamento, adeguamento e installazione di nuove apparecchiature conformate alle prescrizioni di legge) da intendersi in conformità alla seguente definizione "le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali dell'impianto sportivo e delle relative pertinenze, per adeguarne le componenti, gli impianti e le opere connesse all'uso e alle prescrizioni normative vigenti e con la finalità di rimediare al rilevante degrado dovuto alla perdita di caratteristiche strutturali, tecnologiche e impiantistiche, anche al fine di migliorare le prestazioni, le caratteristiche strutturali, energetiche e di efficienza tipologica, nonché per incrementare il valore del bene e la sua funzionalità" della Palestra Carducci, avuto riguardo alle strutture, agli impianti ed agli arredi di proprietà comunale, escluso quanto di proprietà del Concessionario o di terzi per il quale spetterà al Concessionario sia la manutenzione ordinaria sia la manutenzione straordinaria. Sono salve le prescrizioni contenute all'articolo 6 del presente contratto, in merito ad interventi che si renderanno necessari a causa dei mancati e puntuali adempimenti di manutenzione ordinaria di competenza del Concessionario;
- Restano in capo al Comune gli interventi di natura strutturale e impiantistica, salvo interventi causati da danni arrecati dagli utilizzatori.

7.2 Rimane inteso che, della consegna del servizio oggetto di affidamento in Concessione e, contestualmente, della Palestra Carducci, sarà redatto verbale in contraddittorio tra le Parti.

7.3 Con riferimento agli obblighi di manutenzione straordinaria spettanti al Concedente, si precisa che, nei casi di particolare urgenza, quest'ultimo potrà autorizzare il Concessionario a realizzare specifici interventi manutentivi, salvo il rimborso dei conseguenti oneri che potrà avere luogo solo a fronte dell'approvazione preventiva del relativo computo e della verifica successiva della documentazione contabile attestante la spesa sostenuta nonché della corretta esecuzione dell'intervento, a regola d'arte.

7.4 In qualunque momento il Comune di Vigevano, potrà apportare all'impianto, direttamente o da parte di terzi autorizzati, tutte le modifiche, adeguamenti, ampliamenti e migliorie e più in generale interventi di manutenzione straordinaria che riterrà opportuni e necessari. In questi casi o qualora intervenissero disposizioni imposte dalle autorità governative che comportino la chiusura anche parziale dell'impianto, non sarà tenuta ad indennizzi di sorta nei confronti del concessionario. Resta possibile per il concessionario chiedere la rinegoziazione, adeguatamente motivata e documentata, delle condizioni del contratto, in particolare nel caso di prolungata indisponibilità dell'impianto a fronte di eventi imprevisi ed imprevedibili che ingeneri un minore godimento del bene con conseguente impatto sull'equilibrio economico della concessione, escludendo in ogni caso richieste risarcitorie per danni accessori quali danni di immagine e/o perdita di chance.

8 – Descrizione sintetica della gestione

8.1 Fermo restando quanto convenuto all'art. 5 che precede, il servizio

di gestione della palestra Carducci in orario extrascolastico potrà avere luogo con decorrenza dalla consegna del servizio stesso, con contestuale sottoscrizione del relativo verbale in contraddittorio tra le Parti, e dovrà essere svolto per tutta la durata della Concessione.

8.2 Il servizio di gestione è affidato alle capacità organizzative del Concessionario che si impegna a svilupparlo perseguendo il raggiungimento di un livello di conduzione dell'impianto il più possibile efficace ed efficiente ed improntata ai criteri di economicità, con oneri conseguentemente ridotti a carico del Comune, nei limiti di quanto perseguibile tenendo conto dell'assenza di rilevanza economica dell'impianto. Il Concessionario articola il servizio di gestione nel rispetto della proposta progettuale presentata in sede di procedura ad evidenza pubblica e nel rispetto di quanto elaborato all'interno del Piano Economico Finanziario che costituisce parte integrante dei documenti della procedura ad evidenza pubblica espletata.

8.3 Il servizio di gestione della Palestra Carducci in orario extrascolastico, in ogni caso, include tutte le attività organizzative e di conduzione finalizzate a consentire prioritariamente alle squadre e società sportive cittadine che praticano le discipline sportive compatibili con la destinazione e con le caratteristiche del medesimo impianto, di partecipare ai campionati organizzati dalle Federazioni Sportive di riferimento, ai vari livelli locale e nazionale, nonché agli altri campionati, tornei e, in generale, competizioni, organizzati da altre organizzazioni sportive, nell'ambito delle predette discipline sportive.

Ai fini di cui sopra, tra le altre cose, il Concessionario provvederà alla

gestione degli eventi e/o delle manifestazioni sportive organizzati presso la Palestra Carducci, garantendo il presidio, la sorveglianza, la responsabilità e la gestione delle eventuali emergenze, secondo le prescrizioni delle autorizzazioni di esercizio dell'impianto sportivo e secondo qualunque ulteriore prescrizione riconducibile all'acquisizione delle autorizzazioni necessarie per la conduzione dell'impianto.

Inoltre, il Concessionario provvederà a garantire che all'interno dell'impianto si realizzino le attività di seguito indicate a titolo esemplificativo:

- attività didattica nelle varie discipline sportive adatte alla tipologia di struttura, con organizzazione di attività di apprendimento per tutte le fasce d'età;
- preagonistica e agonistica nonché agonistica dilettantistica;
- svolgimento di campionati e tornei delle discipline praticabili;
- affitto campo, al di fuori degli spazi e orari assegnati alla attività di cui sopra, ai gruppi amatoriali che ne faranno richiesta;
- ulteriori attività quali "camp" estivi con finalità ludico motorie e/o di specializzazione nelle varie discipline sportive, che il Concessionario provvederà ad organizzare soprattutto nel periodo estivo e nei periodi di interruzione delle attività scolastiche in generale;
- attività ludiche, motorie, ricreative e del tempo libero;
- attività motorie dedicate alla terza età;
- attività rivolte ai soggetti con disabilità e/o a rischio di esclusione.
- in generale, l'organizzazione e la promozione di attività relative a tutte le discipline sportive compatibili con la destinazione d'uso della struttura affidata in concessione.

Dovrà essere, altresì, garantito il servizio di accoglienza e *reception* funzionale allo svolgimento delle attività di cui sopra e, in occasione di manifestazioni ed eventi, dovrà essere garantito il servizio di controllo dell'accesso all'impianto, fatte salve le competenze delle Autorità preposte all'ordine pubblico.

8.4 Il Concessionario, inoltre, provvederà all'esercizio e all'organizzazione anche di attività complementari e/o ancillari, funzionali alla sostenibilità della gestione economica della Concessione e, in ogni caso, finalizzate a garantire una migliore fruizione dell'impianto da parte degli utenti, con riferimento in particolare all'attività di pubblicità e agli introiti derivanti dagli ingressi alle manifestazioni ed eventi di natura sportiva e non sportiva.

8.5 Resta inteso che è vietata l'installazione di apparecchi con vincita in denaro di cui all'articolo 110, comma 6, del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) nonché ogni forma di attività riconducibile al gioco d'azzardo, anche *on-line*.

8.6 Si precisa che tutti i gestori delle attività principali nonché delle attività complementari e/o ancillari incluse nel servizio di gestione affidato in Concessione, anche se diversi dal Concessionario, non devono incorrere nei motivi ostativi di cui all'art. 94-98 del Codice, applicabile per analogia e devono essere in possesso dei necessari requisiti legali di professionalità, previsti dalle norme vigenti.

- la soppressione o la riduzione di talune attività, incluse quelle complementari e/o ancillari, anche per periodi limitati, disciplinandone le condizioni in coerenza con i principi generali di cui al precedente punto,

purché non compromettano sensibilmente e in modo irreversibile o per periodi superiori a 15 (quindici) giorni l'erogazione delle attività indicate al precedente art. 8.3.

8.8 Le modifiche di cui sopra, ove concordate tra le Parti, saranno formalizzate in un apposito *addendum* alla Convenzione che preveda le relative condizioni nonché le eventuali conseguenze sotto il profilo economico e delle responsabilità, restando inteso che, se le stesse modifiche determinano variazioni dell'equilibrio economico-finanziario-della gestione dell'impianto sportivo oggetto di Concessione, comporteranno il riequilibrio economico-finanziario come *infra* disciplinato.

8.9 Fermo restando quanto sopra esposto, nell'espletamento del servizio di gestione della Palestra Carducci, il Concessionario in ogni caso è tenuto alle prestazioni di seguito indicate, nella piena e rigorosa osservanza della presente Convenzione, dei relativi allegati e del progetto di gestione presentato in fase di procedura ad evidenza pubblica per la selezione del soggetto Concessionario:

a) programmare e coordinare l'attività sportiva e ludica, compresa la promozione della Palestra Carducci, e pubblicizzare i servizi in esso espletati;

b) curare calendari di utilizzo e coordinamento con le società e associazioni sportive utilizzatrici / l'organizzazione tecnico-didattica e la gestione dei corsi sulla base della predetta programmazione;

c) curare la programmazione e l'organizzazione di manifestazioni sportive, adeguate alle caratteristiche dell'impianto;

d) garantire il massimo utilizzo e la massima fruibilità dell'impianto

sportivo affidato, conformemente ai criteri propri dell'uso pubblico, essendo vietata qualsivoglia forma di discriminazione in relazione a tale utilizzo, salva l'osservanza da parte dell'utenza dei regolamenti inerenti la frequentazione del medesimo Impianto;

e) curare la direzione amministrativa, tecnica e organizzativa del servizio di gestione e delle attività organizzate nell'ambito della Palestra Carducci;

f) curare la custodia e guardiana della Palestra Carducci nel suo complesso, incluse le attrezzature in essa contenute;

g) curare la pulizia, il riordino e la sanificazione di tutti i locali della Palestra Carducci, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: spogliatoi, docce, servizi, tribune, ripostigli, uffici, aree esterne di pertinenza. Le operazioni dovranno essere effettuate dopo ogni attività sportiva (allenamenti, partite o altro). Resta inteso che sarà facoltà del Concedente disporre in ogni momento e senza preavviso ispezioni, anche a mezzo degli Organi preposti;

h) acquistare e fornire la Palestra Carducci del materiale per le pulizie e la sanificazione ed ogni materiale di consumo (a mero titolo esemplificativo, disinfettanti, lubrificanti, materiali per pronto soccorso, disincrostanti, scope, spazzole, detersivi, spugne ecc.), comprese tutte le materie prime, le attrezzature e gli arredi ove non già presenti, necessari per il servizio di gestione del medesimo Impianto.

8.10 Il Concessionario dovrà garantire l'apertura al pubblico della struttura dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno, con esclusione delle sole festività che saranno selezionate di comune accordo tra il medesimo

Concessionario ed il Concedente, garantendo, altresì, la presenza di un organico adeguato alle esigenze durante gli orari di apertura al pubblico, nonché la vigilanza sul corretto utilizzo delle strutture e degli spazi pertinenziali e attrezzature, oltre che sul rispetto delle specifiche prescrizioni del servizio e delle norme di convivenza civile, anche da parte degli utenti. Dovrà essere garantita la reperibilità e/o presenza in loco di un referente durante l'utilizzo in orario extrascolastico;

8.11 Il Concedente potrà disporre aperture eccezionali o proroghe agli orari di chiusura serale per manifestazioni o altre iniziative o anche temporanee chiusure al pubblico, per il tempo strettamente necessario, in presenza di condizioni metereologiche che ne rendano di fatto impossibile o pericoloso l'utilizzo.

9 - Tariffe

9.1 Al Concessionario spettano i corrispettivi derivanti dall'applicazione delle tariffe per l'accesso e l'utilizzo della Palestra Carducci e per la fruizione delle attività in esso espletate, che il Concessionario stesso si impegna ad osservare rigorosamente. In generale, al Concessionario spettano i proventi derivanti dalla gestione come dedotta nel presente Contratto.

9.2 Il Concessionario deve applicare le tariffe approvate al momento dell'avvio della concessione dalla Giunta Comunale per l'utilizzo della palestra e deve renderle note all'utenza con adeguate modalità, consistenti quantomeno nella predisposizione di spazi a muro presso i locali della palestra e, in generale, mediante comunicazioni ed avvisi pubblici di interesse per l'utenza nonché mediante strumenti informatici (*social*

network, sito web, e-mail ecc.).

9.3 Le tariffe di cui sopra potranno essere soggette ad aggiornamento annuale, da parte del Concedente, secondo gli indici di aumento dei prezzi al consumo di operai ed impiegati pubblicati dall'ISTAT, con decorrenza dal secondo anno di durata della Concessione e con parametro di riferimento l'indice ISTAT F.O.I. del mese di sottoscrizione del presente Contratto o, se antecedente, del mese di avvio del servizio. Rimane ferma la facoltà del Concessionario di proporre eventuali modificazioni delle tariffe come sopra determinate e/o la facoltà del Concedente di disporre tali eventuali modificazioni, salvo in entrambi i casi eventuale riequilibrio economico-finanziario della Concessione ove ne ricorrano i presupposti, come di seguito disciplinato.

9.4 Potranno essere stabiliti liberamente dal Concessionario i prezzi per le attività per le quali non sono previste tariffe, nonché per le attività complementari e/o ancillari di cui al precedente art. 8.4 (compresi i prezzi di ingresso alle manifestazioni ed agli eventi), fermo restando che tali prezzi dovranno essere conformi a quelli del mercato di riferimento.

10 – Controlli sulla gestione

10.1 In ordine al puntuale e rigoroso rispetto, da parte del Concessionario, degli obblighi derivanti dal presente Contratto, dai relativi allegati e/o documenti richiamati e dalla normativa vigente, il Concedente può provvedere, in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso, direttamente o a mezzo di propri delegati, ad ogni forma di controllo ritenuta necessaria, idonea e/o opportuna e, in generale, al controllo dell'andamento dell'attività di gestione, della qualità dei servizi

offerti, della pulizia e del decoro della Palestra Carducci e di ogni altro aspetto riguardante la gestione del servizio affidato in concessione.

10.2 Il Concessionario è tenuto a fornire agli incaricati del Concedente la propria incondizionata collaborazione, consentendo il libero accesso alla struttura e disponendo altresì che il personale preposto al servizio di gestione affidato in concessione fornisca ogni chiarimento, notizia o documentazione che gli fosse richiesta in merito al medesimo servizio e/o ai prodotti impiegati.

10.3 Il Concessionario ha l'obbligo di fornire al Concedente, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla richiesta scritta di quest'ultimo o, a prescindere da tale richiesta scritta, entro il 31 luglio di ogni anno, una specifica relazione economica e tecnica sull'andamento della gestione riferito all'anno precedente, che includa anche informazioni inerenti lo stato di manutenzione e conservazione degli immobili, degli arredi ed attrezzature e che specifichi i dati utilizzati per la definizione dell'equilibrio economico-finanziario del servizio affidato in concessione. Le informazioni fornite al Concedente dovranno illustrare, tra le altre cose:

- il risultato economico della gestione riferito alla Palestra Carducci e, nello specifico, alle singole attività in esso espletate, con il dettaglio dei costi e ricavi imputabili a tale gestione sulla base dello schema di cui al Piano Economico-Finanziario allegato, inclusi i ricavi derivanti dalle sponsorizzazioni e da eventi di natura sportiva e non sportiva, tornei, centri estivi e ulteriori attività praticate;
- prospetto delle manutenzioni effettuate, attraverso la predisposizione di una relazione analitica scritta degli interventi;

- la statistica d'utilizzo della Palestra Carducci, con il dettaglio delle tipologie di utenza, numero utenti distinti per fasce d'età, calendario delle attività svolte e di quelle programmate, del numero di iscritti a ciascuna attività, nonché dei frequentanti, delle ore di affitto campi a privati e con articolazione riferita ad una periodicità mensile
- il rilevato grado di soddisfazione dell'utenza, nonché la raccolta dei suggerimenti e reclami acquisiti nel corso dell'anno, corredati dai relativi riscontri;
- ogni altro fatto ritenuto rilevante in ordine alla chiara e trasparente informativa sull'andamento della gestione (es. n. spettatori paganti, costi del personale impiegato, costi delle manutenzioni, ecc);
- Il concessionario si impegna infine a fornire su richiesta dati specifici su utilizzo, ricavi e costi della Nuova Palestra Carducci, per adempiere ad eventuali richieste provenienti da Enti Ministeriali o Regionali, considerato che la nuova struttura risulta finanziata da fondi specifici e che il presente affidamento viene condotto in via sperimentale per i primi due anni.

10.4 nel caso di ritardo colpevole rispetto ai termini stabiliti per l'adempimento del Concessionario ai medesimi obblighi informativi sarà applicata a carico del Concessionario stesso una penale giornaliera pari a euro 100,00 (euro cento/00).

10 Bis - Vigilanza e verifica dello stato dei locali durante il periodo della concessione

Al fine di garantire la regolarità e la gestione scrupolosa dell'utilizzo

alternato e continuativo dell'impianto e delle attrezzature da parte degli Istituti Comprensivi in orario scolastico e del Concessionario in orario extrascolastico al termine di ogni turno di utilizzo, ciascun utilizzatore ha l'obbligo di riconsegnare i locali e le attrezzature in perfetto stato di efficienza, ordine e pulizia. Eventuali rifiuti prodotti durante l'attività devono essere rimossi a cura e spese dell'utilizzatore del turno.

Ciascun utilizzatore, nel momento in cui prende in consegna i locali (all'inizio del proprio turno), è tenuto a verificare immediatamente lo stato dell'immobile, degli infissi, degli impianti e delle attrezzature, nonché le condizioni di igiene e pulizia.

Qualora vengano riscontrati danni, guasti o gravi carenze nella pulizia imputabili al precedente utilizzatore, il soggetto subentrante deve darne immediata comunicazione formale (via e-mail o PEC) all'Ufficio Sport e strutture sportive del Comune di Vigevano e, per conoscenza, alla controparte (Scuola o Concessionario).

La segnalazione deve pervenire, a pena di decadenza, prima dell'inizio delle attività del turno corrente o comunque entro i primi 60 minuti dalla presa in consegna.

In assenza della segnalazione di cui al comma precedente, i locali e le attrezzature si presumono consegnati in perfetto stato e conformi alle norme igienico-sanitarie. Di conseguenza, ogni danno o carenza riscontrata successivamente sarà addebitato all'utilizzatore in quel momento in possesso del bene, il quale sarà tenuto al risarcimento del danno o al pagamento /rimborso delle spese di ripristino e pulizia straordinaria derivanti.

Ricevuta la segnalazione di danno o incuria, il Comune si riserva di effettuare un sopralluogo in contraddittorio con i rappresentanti della Scuola e del Concessionario o di richiedere foto/video/altra tipologia di documentazione per accertare l'entità del danno e le relative responsabilità. Qualora la gravità delle mancanze igieniche renda i locali inadatti per il turno in corso, le spese per l'intervento di pulizia d'urgenza saranno poste interamente a carico dell'utilizzatore uscente inadempiente.

Qualora vengano riscontrati danni o guasti avvenuti durante lo svolgimento di eventi, manifestazioni o attività organizzate dal Comune nelle giornate concordate, risponderà il Comune degli eventuali danni arrecati a strutture o beni, previa verifica di quanto accaduto. Il Concessionario sarà tenuto alla tempestiva verifica della situazione a conclusione dell'evento/manifestazione entro 12 ore dalla conclusione dell'evento - e alla segnalazione per iscritto all'Ufficio Sport e strutture sportive del Comune di eventuali danni rinvenuti.

In assenza di tale verifica e di successiva segnalazione, i locali e le attrezzature si presumono consegnati in perfetto stato e il Concessionario sarà ritenuto responsabile dei danni rilevati e tenuto al pagamento delle spese conseguenti. Ricevuta la segnalazione di danno o incuria, il Comune si riserva di effettuare un sopralluogo in contraddittorio con il Concessionario o di richiedere foto/video/altra tipologia di documentazione per accertare l'entità del danno e le relative responsabilità.

11 - Personale

11.1 Il gestore individua un soggetto idoneo, in qualità di Responsabile

dell'impianto, il cui nominativo e i cui recapiti (recapito fisso, recapito cellulare e indirizzo e-mail) dovranno essere comunicati al Comune contestualmente alla stipula del contratto o, se precedente, alla consegna dell'impianto. Il Responsabile dovrà sempre garantire la reperibilità telefonica a favore del Comune, dalle ore 8:00 alle ore 21:00 di tutti i giorni, ivi compresi i festivi, per l'intero periodo contrattuale. Il Responsabile dell'impianto dovrà essere autorizzato ad accogliere qualsiasi richiesta/segnalazione da parte del Comune e ad attuare tutte le misure atte alla rapida ed efficace soluzione di quanto segnalato.

In caso di sostituzione, il gestore è tenuto, contestualmente, a comunicare al Comune il nominativo e i recapiti del nuovo Responsabile.

11.2 Il Concessionario dovrà altresì garantire il rispetto del D.Lgs. n. 81/2008 e fornire, ove previsto, i dispositivi di protezione individuale al personale impiegato per lo svolgimento del servizio.

11.4 È obbligo del personale comportarsi in maniera corretta verso gli utenti. È facoltà del Concedente chiedere la sostituzione e l'allontanamento del personale motivo di lamentele dell'utenza per fatti gravi e comprovati.

11.5 Il concessionario si impegna, nei confronti dei "lavoratori sportivi" a garantire l'applicazione della normativa di cui al D.lgs. n. 36/2021 *"Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo"*.

Il concessionario si impegna, nei confronti del proprio personale dipendente, al rispetto dei CCNL di comparto sottoscritti dalle OO.SS.

maggiormente rappresentative a livello nazionale, nonché degli accordi sottoscritti in sede territoriale relativamente al trattamento salariale, normativo, previdenziale, assicurativo e a tutte le modifiche introdotte durante il periodo della concessione.

Il concessionario si impegna, nei confronti di volontari di cui si avvalga, all'obbligo di assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. Il concessionario è tenuto agli adempimenti previsti dal D.M. 6 ottobre 2021 recante "Individuazione dei meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche, e disciplina dei relativi controlli."

12 – Penali inerenti alla gestione

12.1 Per l'ipotesi di inadempimento, da parte del Concessionario, a specifici obblighi inerenti alla gestione della Palestra Carducci, il Concedente potrà applicare una penale da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 3.000,00, in base alla gravità dell'inadempienza.

12.2 Fermo restando quanto sopra stabilito, la penale sarà comunque applicata nei seguenti specifici casi e per i seguenti importi:

- a) per inadempienze in ordine alla pulizia, all'igiene dei locali, da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 1.000,00, per ogni violazione accertata ed in base della gravità dell'inadempienza;
- b) per inadempienze relative agli obblighi di manutenzione in capo al gestore, da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 2.000,00, per ogni violazione accertata ed in base della gravità dell'inadempienza;

- c) per l'interruzione delle attività per causa imputabile al Concessionario, da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 3.000,00, a seconda del numero e della natura delle attività interessate, per ogni giorno o frazione di giorno durante il quale avrà luogo l'interruzione;
- d) per comportamenti inidonei o scorretti da parte del Concessionario e/o dei subappaltatori e/o subcontraenti del medesimo Concessionario e/o del relativo personale, nei confronti dell'utenza, da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 2.000,00, per ogni violazione accertata ed in base della gravità dell'inadempienza;
- e) per il mancato rispetto della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 3.000,00, per ogni violazione accertata ed in base della gravità dell'inadempienza;
- f) per l'applicazione di tariffe più elevate rispetto a quelle stabilite in forza del presente Contratto, da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 1.000,00, per ogni violazione accertata ed in base della gravità dell'inadempienza;
- g) per il mancato rispetto di tutte le leggi, regolamenti, CCNL e norme vigenti di tutela dei lavoratori, nonché il regolare adempimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale e antinfortunistica da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 3.000,00, per ogni violazione accertata ed in base della gravità dell'inadempienza.

12.3 Fatto sempre e comunque salvo il maggior danno, nel caso di

recidiva nell'arco di 90 (novanta) giorni, la penale già applicata potrà essere aumentata fino al triplo.

12.4 Ai fini dell'applicazione della penale, il Concedente provvederà ad indirizzare al Concessionario specifica contestazione scritta a mezzo lettera raccomandata o a mezzo PEC, entro 15 (quindici) giorni dal verificarsi dell'inadempienza ovvero, se diversa, dalla data in cui il Concedente ne sia venuto oggettivamente a conoscenza.

12.5 Il Concessionario potrà formulare le proprie controdeduzioni e/o giustificazioni, sempre a mezzo lettera raccomandata o a mezzo PEC, entro 15 (quindici) giorni dalla notifica della suddetta contestazione.

12.6 Qualora il Concessionario non provveda a fornire le predette controdeduzioni e/o giustificazioni, ovvero le stesse non risultino fondate e/o efficaci, il Concedente potrà irrogare la sanzione, fatto salvo quanto previsto circa la risoluzione del rapporto contrattuale.

12.7 Ai fini dell'incasso delle penali, nel caso di mancato pagamento spontaneo da parte del Concessionario, il Concedente potrà rivalersi sulle garanzie dallo stesso fornite in ragione del presente Contratto o anche detraendo il corrispondente importo, oltre accessori, da eventuali debiti maturati/maturandi nei confronti del medesimo Concessionario.

12.8 Rimane comunque ferma la facoltà del Concedente, nel caso di inadempimento del Concessionario, di far eseguire le prestazioni da altro operatore in danno ed a spese del Concessionario stesso.

13 - Corrispettivi

13.1 Si dà espressamente atto che il corrispettivo spettante al

Concessionario, per tutto il periodo della Concessione, è rappresentato dal diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente i servizi affidati in concessione e, quindi, di incassare ogni provento derivante dalla gestione dei medesimi servizi. Lo sfruttamento economico dei predetti servizi include anche l'incameramento di tutti gli incassi riconducibili alle attività complementari e/o ancillari sopra previste, comprese le manifestazioni ed eventi sportivi e non sportivi, sponsorizzazioni, conformemente alle previsioni di cui al presente Contratto.

Il corrispettivo d'uso della nuova palestra Carducci, da parte di associazioni e società sportive, associazioni culturali, ricreative o sociali, nonché soggetti privati, verrà versato direttamente al Concessionario in forma trimestrale anticipata, sulla base dei conteggi presunti in base all'utilizzo, secondo le tariffe Comunali in vigore.

13.2 È previsto da parte del Concessionario il pagamento di un canone di concessione in favore dell'Amministrazione Comunale pari a euro [•] annui IVA inclusa, come meglio specificato nell'Offerta Economica presentata dal Concessionario, quale corrispettivo per l'utilizzo dell'impianto sportivo. Il canone potrà essere soggetto a rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT (100% della variazione accertata dall'ISTAT nell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nell'anno precedente), assumendo come parametro di riferimento l'indice del mese di sottoscrizione della presente Contratto o dell'avvio della concessione se antecedente. Il versamento del canone avverrà in un'unica rata anticipata, entro il 31 gennaio. Per il solo primo anno di gestione il canone andrà versato entro 30 giorni dalla stipula del

contratto, dietro emissione di fattura da parte del Comune di Vigevano.

Per l'anno solare 2029 il canone da versare sarà calcolato in funzione del numero effettivo di mesi di concessione.

L'importo del canone annuo di concessione per i successivi anni di gestione potrà altresì essere oggetto di rideterminazione qualora dovesse variare l'equilibrio economico della concessione, nei casi previsti dal presente contratto. Si precisa che restano esclusi i casi di variazione dell'equilibrio economico-finanziario a sfavore del Concessionario derivanti da scelte gestionali proprie del concessionario stesso.

L'entità del canone annuo di concessione potrà essere rivista nel caso in cui venga deliberato un aggiornamento delle tariffe per l'utilizzo della palestra, che consenta al gestore di incrementare i potenziali ricavi.

14 - Garanzie e responsabilità

14.1 Il concessionario, a garanzia degli impegni da assumere con il presente contratto o previsti dagli atti da questo richiamati e a garanzia del pagamento delle eventuali penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dei servizi affidati in concessione e, in generale, della puntuale e completa esecuzione degli obblighi dedotti nel presente Contratto relativi alla medesima gestione, ha prestato al Concedente, con le modalità di cui all'art. [•] del Codice, **apposita cauzione** ai sensi di legge, mediante [•] n. [•] in data [•] rilasciata da [•] per l'importo di [•] (euro ____), pari a 15.000,00 euro, decorrente dalla data di stipula del contratto e termine alla data di emissione del certificato di attestazione della regolare esecuzione delle prestazioni e comunque decorsi 12 mesi dalla data di

ultimazione del servizio.

14.2 *[Per il caso in cui la garanzia definitiva sia fornita mediante fideiussione]* Si dà atto che nel contratto fideiussorio di cui sopra è inclusa la specifica clausola che impegna l'istituto fideiussore a soddisfare l'obbligazione a semplice richiesta del Concedente, con esclusione dal beneficio della preventiva escussione del debitore principale, con rinuncia alla eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile e con operatività entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta del Concedente.

14.3 Il Concedente potrà attingere dai depositi cauzionali in ogni caso di inadempimento che provochi danni economici e pregiudizi di qualsivoglia natura, in caso di applicazione di penalità, come stabilito nel presente Contratto o in caso di inadempienze per le manutenzioni ordinarie. La cauzione dovrà essere integrata fino a concorrenza della somma totale e non potrà essere svincolata fino alla scadenza del contratto.

14.4 Si dà atto che il Concessionario ha contratto con la primaria Compagnia di Assicurazioni [•], polizza assicurativa RCT e RCO, per tutti i rischi derivanti dalla gestione e dalla organizzazione delle attività dedotte nel presente Contratto per un massimale minimo di € 3.000.000,00 (tre milioni/00) per sinistro. Copia di tale polizza è stata depositata agli atti del Concedente, essendo obbligo del Concessionario provvedere ad ogni relativo rinnovo per tutta la durata della Concessione e a darne prova al Concedente, pena la risoluzione del presente contratto come di seguito stabilito.

14.5 Il Concessionario è responsabile per danni a cose e persone

derivanti dall'utilizzo della Palestra Carducci durante il periodo di concessione, ed in particolare i danni arrecati a spazi pertinenziali, impianti tecnologici, attrezzature ed arredi. Pertanto, le eventuali responsabilità civili e penali conseguenti sono a carico del Concessionario. Quest'ultimo, esonera espressamente il Concedente Comune di Vigevano da ogni responsabilità penale e/o civile per danni alle persone e/o alle cose, anche di terzi, che possano in qualsiasi momento e modo derivare dalla conduzione del Palestra Carducci ed, in generale, dalle attività dedotte nel presente Contratto, fermo restando che il Concedente non assume alcuna responsabilità per danni, infortuni ed altro che dovessero verificarsi nel corso della gestione del servizio affidato in Concessione e che il Concessionario terrà il Concedente manlevato ed indenne da ogni onere relativo e connesso ad eventuali pretese di terzi.

14.6 Il Concessionario solleva inoltre il Comune da ogni responsabilità per rapporti di lavoro o prestazioni d'opera che siano poste in essere per qualsiasi motivo tra la parte concessionaria e terzi.

14.7 Copia del contratto/i assicurativo/i e dell'eventuale polizza di fidejussione per la cauzione definitiva dovranno essere depositate presso l'ufficio sport dopo l'approvazione della presente concessione da parte del Dirigente di Settore e comunque prima della sottoscrizione del presente contratto.

Il mancato mantenimento delle polizze assicurative sopra indicate costituisce causa di decadenza della convenzione, con conseguente perdita del diritto di gestione dell'impianto.

14.8 Il concessionario è sempre e comunque l'unico responsabile nei

confronti dell'Amministrazione Comunale per ogni fatto relativo alle attività in orario extrascolastico.

14.9 Si precisa che tutti gli immobili di proprietà comunale, incluso l'impianto oggetto del presente affidamento, sono coperti da polizza assicurativa contro i rischi di incendio e danneggiamento degli immobili, stipulata dal Comune di Vigevano. Si specifica tuttavia che tale polizza copre soltanto gli immobili, pertanto, eventuali attrezzature o beni di proprietà del gestore presenti all'interno dell'impianto non sono coperti. Il gestore se lo riterrà opportuno dovrà attivare idonea polizza ad hoc.

15 - Risoluzione

del Contratto per inadempimento del Concessionario

15.1 Fermo restando quanto dedotto nell'ambito delle altre clausole del presente Contratto e nei relativi allegati, il Concedente potrà dar luogo a risoluzione del Contratto stessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456, cod. civ., nel caso di applicazione di penali per inadempimenti nella gestione di importo superiore, complessivamente, a € [•] (euro [•]/00) in un singolo anno di durata della Concessione, ovvero a € [•] (euro [•]/00), complessivamente, nell'arco dell'intera durata della Concessione stessa maturata fino all'applicazione dell'ammontare totale delle penali sopra indicato, che saranno comunque dovute dal Concessionario, salvo il maggior danno.

15.2. Il Concedente potrà dar luogo a risoluzione del Contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456, cod. civ., anche qualora il Concessionario abbia per propria colpa sospeso la gestione per un periodo

superiore a 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi.

15.3 Inoltre, il Concedente potrà dar luogo a risoluzione del Contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454, cod. civ., comunicata per iscritto al Concessionario, con l'attribuzione di un termine per l'adempimento ragionevole e comunque non inferiore a 10 (dieci) giorni, qualora:

(i) il Concessionario sia incorso in violazioni del presente Contratto tali da pregiudicare in modo rilevante la funzionalità e/o la sicurezza della Palestra Carducci o della relativa gestione e non vi abbia posto rimedio a fronte dell'intimazione scritta del Concedente;

(ii) il Concessionario abbia omissso di attivare (o rinnovare) anche solo una delle coperture assicurative e/o cauzioni previste nell'ambito del presente Contratto;

(iii) il Concessionario abbia arrecato gravi danni alle strutture o agli impianti durante l'espletamento delle attività affidate in concessione e non vi abbia posto rimedio a fronte dell'intimazione scritta del Concedente;

(iv) il Concessionario abbia realizzato interventi sugli impianti e sulle strutture senza autorizzazione scritta del Concedente e non abbia provveduto alla riduzione in pristino a fronte dell'intimazione scritta del Concedente;

(v) il Concessionario abbia violato uno qualsiasi dei propri obblighi di cui al precedente art. 6.1 e non vi abbia posto rimedio, a fronte dell'intimazione scritta del Concedente.

(vi) il Concessionario abbia perso, nel corso del contratto, il possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa.

15.4 Si applica, in ogni caso, l'articolo 1453 del codice civile.

16 – Revoca e risoluzione per inadempimento del Concedente

16.1 Ove, per colpa del Concedente, abbia luogo la sospensione della gestione per un periodo superiore a 30 (trenta) giorni, ovvero nel caso di inadempimento del Concedente agli obblighi previsti a suo carico dal presente Contratto, il Concessionario potrà risolvere il presente Contratto, previa diffida ai sensi dell'art. 1454, cod. civ., assegnando a tal fine al Concedente un termine per adempiere non inferiore a 30 (trenta) giorni, decorso il quale il Concessionario potrà dichiarare risolto il Contratto stesso.

16.2 Ove il presente Contratto si risolva ai sensi del precedente comma ovvero, in ogni caso, qualora il rapporto di concessione sia risolto per inadempimento del Concedente ovvero quest'ultimo revochi la Concessione per motivi di pubblico interesse, al Concessionario spetteranno le somme come previste all'art. 190, quarto comma, del Codice.

17 – Adempimenti al termine della Concessione

17.1 Al fine di garantire la piena efficienza della nuova Palestra Carducci al momento della riconsegna al Concedente, 3 (tre) mesi prima della scadenza della Concessione, il Concedente ed il Concessionario verificheranno, in contraddittorio, lo stato degli immobili, delle opere e degli impianti affidati in gestione nonché delle attrezzature ed arredi di proprietà comunale e le relative condizioni di esercizio. Ove dovesse

risultare necessario, a seguito della verifica, effettuare interventi per ripristinare l'efficienza degli immobili, delle opere, degli impianti, delle attrezzature e/o degli arredi che siano di competenza del Concessionario, giuste le disposizioni di cui al presente Contratto e/o di cui ai relativi allegati e/o documenti da essa richiamati, il Concessionario stesso dovrà provvedervi entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla notifica. In caso di inottemperanza, potrà provvedere il Concedente, essendo fin d'ora a ciò autorizzato, con addebito di spesa in capo al Concessionario, anche rivalendosi sulla cauzione di cui sopra.

17.2 Al termine della durata della Concessione, o in caso di risoluzione anticipata della stessa, i beni facenti parte della Palestra Carducci dovranno essere riconsegnati al Concedente in efficienza ed in stato idoneo a consentire il proseguimento dell'attività, fatto salvo il normale deterioramento dovuto all'uso e ferme restando le disposizioni di cui al presente Contratto che impongono oneri manutentivi a carico del medesimo Concessionario. Tale onere non interessa gli arredi forniti dal Concessionario che dovranno essere prelevati dal medesimo Concessionario entro e non oltre il termine di 5 (cinque) giorni dalla scadenza della Concessione, salvi diversi accordi tra le Parti.

17.3 Della riconsegna verrà redatto apposito verbale in contraddittorio.

18 – Rapporti con i terzi

18.1 Il Concedente non assume alcuna responsabilità per danni, infortuni ed altro che dovessero verificarsi nel corso della gestione del servizio affidato in Concessione. Il Concessionario terrà il Concedente sollevato ed indenne da ogni onere relativo e connesso ad eventuali pretese

di terzi.

18.2 Il Concessionario assume ogni responsabilità per danni a persone o cose derivanti eventualmente da fatto proprio o da eventi contemplati dall'art. 2050, cod. civ., dei dipendenti e o comunque affidatarie delle attività dedotte nel presente Contratto e dei loro dipendenti, nella gestione della Palestra Carducci in orario extrascolastico, tenendo perciò manlevato ed indenne il Concedente da qualsiasi onere o spesa, presente o futura, da chiunque avanzata in dipendenza diretta o indiretta della predetta gestione.

18.3 Il Concessionario è tenuto all'osservanza delle vigenti norme generali, integrative e speciali per la prevenzione degli infortuni e per l'assicurazione del personale nonché all'osservanza dei contratti collettivi di lavoro, obbligandosi a far osservare tali disposizioni anche dalle imprese subappaltatrici o comunque affidatarie delle attività dedotte nel presente Contratto.

18.4 Il Concedente rimane completamente estraneo alle obbligazioni e rapporti tra Concessionario ed i suoi fornitori e terzi in genere.

19 – Spese ed oneri

19.1 Spese, oneri fiscali, imposte relativi al presente Contratto e/o consequenziali, sono a totale carico del Concessionario, salvo quanto eventualmente diversamente previsto nel presente Contratto.

20 – Tracciabilità

20.1 Le Parti si impegnano ad adempiere puntualmente a quanto previsto all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

20.2 A tal fine, il Concessionario si obbliga:

a) ad utilizzare il/i conto/i corrente/i [bancario/i o postale/i], dedicato/i in via esclusiva al presente Contratto, sul/i quale/i devono essere registrati tutti i movimenti finanziari relativi al medesimo Contratto, da effettuare esclusivamente tramite lo strumento del bonifico [bancario o postale] ovvero altro strumento di incasso o pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, fermo restando quanto previsto all'art. 3, commi 2, 3 e 4, della legge 13 agosto 2010, n. 136;

b) a comunicare al Concedente, entro e non oltre 7 (sette) giorni dall'accensione del/i conto/i corrente/i dedicato/i o dalla prima utilizzazione dello/gli stesso/i per le attività di cui al presente Contratto, i relativi estremi identificativi nonché le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare su detto/i conto/i;

c) a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni, ogni modifica e variazione relativa ai dati di cui alla lett. b) che precede;

d) a riportare nella causale dello strumento di pagamento adottato, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal Concessionario, il Codice Identificativo di Gara (CIG).

20.3 Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, costituisce causa di risoluzione del presente Contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136.

20.4 Il Concessionario si obbliga altresì:

a) ad inserire nei contratti sottoscritti con gli appaltatori, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136;

b) a dare immediata comunicazione al Concedente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Pavia della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

c) a garantire che nei contratti sottoscritti con gli appaltatori e in quelli sottoscritti da questi con le altre imprese della filiera, le parti assumano sia l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari, sia l’obbligazione di dare immediata comunicazione al Concedente, al Concessionario e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Pavia qualora abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

20.5 Il Concedente verifica, senza alcuna responsabilità a suo carico, che nei contratti di cui al precedente art. 22.4, lettera c), sia inserita, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

20.6 Il Concessionario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, anche nell'atto di cessione, affinché gli stessi vengano riportati sugli strumenti di pagamento utilizzati.

21 - Riferimento alle Leggi

21.1 Il Concessionario è obbligato ad osservare e far osservare tutte le norme contenute nel presente Contratto, nonché tutte le disposizioni previste dalle Leggi e, altresì, le disposizioni di cui al "Regolamento per l'affidamento in gestione e la concessione in uso degli impianti sportivi comunali", approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale di Vigevano n. 8 del 06.03.2025. Per quanto non previsto nel presente Contratto si fa riferimento alle disposizioni normative vigenti in materia.

Art. 22 - Disposizioni in materia di anticorruzione, trasparenza e pubblicità delle informazioni, incompatibilità ed inconferibilità

22.1 Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. N. 165/2001, il Concessionario, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

22.2 Il Concessionario e il Dirigente del settore si impegnano rispettivamente a non conferire e a non ricevere incarichi lavorativi o professionali nei tre anni alla cessazione del rapporto di pubblico impiego. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrarre

con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni dalla cessazione del rapporto di pubblico impiego, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

22.3 Al presente contratto si applicano per quanto compatibili i principi di cui al codice di comportamento approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, e del codice integrativo del Comune di Vigevano, adottato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 125 del 14/05/2026, che costituiscono parte integrante del presente contratto.

22.4 Il Concessionario è tenuto all'osservanza dei principi di cui D.P.R. 62/2013 e del Regolamento delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi extra istituzionali ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. N. 165/2001, così come modificato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 18/04/2014, che costituiscono parte integrante del presente contratto.

22.5 Nei casi di violazione grave di più principi di cui al presente articolo, il presente rapporto contrattuale potrà risolversi ai sensi dell'art. 2, comma 3, D.P.R. 62/2013 con tutte le conseguenze di legge.

Art. 23 – Assenza di conflitto di interessi

23.1 Il Dirigente del Settore, che interviene nel presente atto in rappresentanza del Comune di Vigevano e il Concessionario che sottoscrive il presente contratto dichiarano, sotto la propria diretta responsabilità, che non sono intercorsi tra loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, che il suddetto Dirigente non ha ricevuto altre utilità di qualsivoglia genere dall'Appaltatore, neppure quelle di cui agli usi consentiti dal Codice di Comportamento di cui al D.P.R. 62/2013 e dal vigente Codice di Comportamento del Comune di Vigevano.

24 – Controversie e foro competente

24.1 Tutte le controversie fra il Concedente e il Concessionario, che non siano state definite per via amministrativa, saranno deferite esclusivamente all'Autorità Giurisdizionale. È competente, in via esclusiva, il Foro di Pavia.

Art. 25 - Trattamento dei dati personali

25.1 Il Concessionario dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui agli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016 (GDPR).

25.2 Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Vigevano con sede in C.so Vittorio Emanuele II n. 25 (PV). I dati personali saranno raccolti e trattati in funzione della stipula ed esecuzione del contratto con i connessi adempimenti.

Allegati:

- 1) Planimetria Palestra Carducci;
- 2) Piano Economico Finanziario;
- 3) Regolamento per l'affidamento in gestione e la concessione in uso degli impianti sportivi comunali", approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale di Vigevano n. 8 del 06.03.2025;
- 4) Offerta tecnica presentata dal Concessionario in sede di gara;
- 5) Offerta economica presentata dal Concessionario in sede di gara;
- 7) Tariffe in vigore deliberate dalla Giunta Comunale;
- 8) Verbale di consegna
- 9) Inventario beni

Abaco dei locali - R.A.I. - SDP									
Nome	Area	Sup. 1/8	Sup. Illuminante	Sup. Aerante	R.I.	R.I. Verificato	R.A	R.A Verificato	
Biglietteria	5,0 m²	0,6 m²	1,50 m²	1,50 m²	0,299	0,299			
Spogliatoio arbitri	12,2 m²	1,5 m²	1,60 m²	1,60 m²	0,131	0,131			
Spogliatoio arbitri	12,2 m²	1,5 m²	1,60 m²	1,60 m²	0,131	0,131			
Spogliatoio Atleti	20,9 m²	2,6 m²	3,00 m²	3,00 m²	0,144	0,144			
Spogliatoio Atleti	20,6 m²	2,6 m²	3,00 m²	3,00 m²	0,145	0,145			
Spogliatoio Atleti	23,4 m²	2,9 m²	3,00 m²	3,00 m²	0,128	0,128			
Spogliatoio Atleti	21,7 m²	2,7 m²	3,00 m²	3,00 m²	0,138	0,138			

Abaco dei locali - PT ...

Nome	Area
Ingresso	34,03 m²
Biglietteria	8,46 m²
Connettivo	3,01 m²
Gestione emergenze + riv.	2,30 m²
fumo	8,95 m²
AntiWC	3,01 m²
WC	1,06 m²
WC	1,04 m²
WC	1,20 m²
AntiWC	3,17 m²
WC	1,87 m²
WC	4,12 m²
Deposito	56,87 m²
Locale Illuminazione EM	2,17 m²
Locale quadri elettrici	3,28 m²
Connettivo	26,55 m²
Campo da gioco	985,12 m²
Connettivo	114,51 m²
Primo soccorso	3,17 m²
Lelettro	3,72 m²
Spogliatoio Atleti	22,27 m²
Locale Docce	6,78 m²
AntiWC	6,21 m²
WCH	3,92 m²
WC	2,13 m²
WCH	3,95 m²
WC	2,33 m²
AntiWC	6,52 m²
Locale Docce	6,58 m²
Spogliatoio Atleti	23,26 m²
Spogliatoio Atleti	22,42 m²
Locale Docce	6,54 m²
AntiWC	6,85 m²
WCH	3,34 m²

Abaco dei locali - PT ...

Nome	Area
WC	3,51 m²
Locale Docce	6,89 m²
WCH	3,36 m²
AntiWC	6,02 m²
WC	3,00 m²
Spogliatoio Atleti	22,27 m²
WCH	3,12 m²
AntiWC	3,54 m²
Locale Docce	3,35 m²
Spogliatoio arbitri	12,38 m²
Spogliatoio arbitri	12,30 m²
AntiWC	3,27 m²
WCH	2,84 m²
Locale Docce	3,36 m²
Infermeria	12,03 m²
Locale Antidoping	9,34 m²
AntiWC	2,98 m²
WC	3,47 m²
Locale società	17,15 m²
Connettivo	12,04 m²
AntiWC	3,40 m²
WC	1,15 m²
WC	1,15 m²
WCH	3,66 m²
AntiWC	3,11 m²
AntiWC	3,83 m²
WC	1,19 m²
WC	1,18 m²
Ingresso	30,55 m²
Locale Antidoping - Sala attesa	5,77 m²
AntiWC	2,79 m²
WC	3,28 m²
WC	3,28 m²
WC	3,28 m²
AntiWC	2,78 m²

COMUNE DI VIGEVANO PROVINCIA DI PAVIA COMMITTENTE

RIGENERAZIONE URBANA DEL COMPLESSO VITTORIO VENETO - REGINA MARGHERITA - PALESTRA CARDUCCI opera ricaduta nell'ambito del PNRR - MISSIONE 5, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 2.1



Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU

CUP I89J21001870001



Ing. Chiara Mischler

VARIANTE CONI



RTP
SETTANTAT S.R.L.
arch. Elena Ronda

TEAM S.R.L.
Ing. Cristiana Ruggeri

DIRETTORE LAVORI
TEAM S.R.L.
Ing. Roberto Turro

ALLEGRA CARLONE
CONSERVAZIONE E
RESTAURO
dott.ssa Allegra Carlone

TURINO
ROBERTO

ELIANA MARGHERITA
VIGEVANO
011/445555
011/445555

UFFICIO DIREZIONE LAVORI

Ing. Paolo Segnani
Ing. Claudio Ogliari
P.E. Eugenio Cristofari
dott.ssa Allegra Carlone

REV. Data Descrizione

01 20/07/2025 PRIMA EMISSIONE